2025/664

31.3.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/664 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2025

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 ([2]) che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di prodotti specifici originari degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti»).

(2) Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 ([3]) che prevede l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati altri prodotti originari degli Stati Uniti.

(3) I dazi doganali supplementari istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 miravano a controbilanciare le misure di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari che gli Stati Uniti avevano introdotto, sulla base della sezione 232 del *Trade Expansion Act* degli Stati Uniti del 1962, sulle importazioni di specifici prodotti di acciaio e alluminio originari dell'Unione a decorrere dal 1° giugno 2018, e sulle importazioni di prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio originari dell'Unione a decorrere dall'8 febbraio 2020.

(4) Il 18 dicembre 2023 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 ([4]) che ha sospeso, fino al 31 marzo 2025, i dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502.

(5) Il 10 febbraio 2025 gli Stati Uniti hanno reintrodotto le misure di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio e di prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio originari, tra l'altro, dell'Unione, rispettivamente ai livelli iniziali del 25 % e del 10 % ad valorem, a decorrere dal 12 marzo 2025 ([5]).

([1]) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/886/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/502/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L, 2023/2882, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2882/oj).

([5]) Proclamazione n. 10896 del 10 febbraio 2025, *Adjusting Imports of Steel into the United States*, e relativi allegati; Proclamazione n. 10895 del 10 febbraio 2025, *Adjusting Imports of Aluminium into the United States*, e relativi allegati.

(6) L'Unione deve adeguare la portata dei suoi diritti di riequilibrio nell'ambito del GATT 1994, in modo da tenere conto degli sviluppi passati e degli sviluppi annunciati nelle relazioni commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti.

(7) È pertanto necessario prorogare l'attuale sospensione per un ulteriore breve periodo al fine di fornire, tra l'altro, ulteriori opportunità di cooperazione con gli Stati Uniti, anche allo scopo di risolvere la controversia sulle rispettive tariffe e prima che i dazi doganali inizino nuovamente ad applicarsi a decorrere dal 15 aprile 2025.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882.

(9) Il presente regolamento è indipendente dalla posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo OMC e non pregiudica tale posizione.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 è così modificato:

1) all'articolo 1, «31 marzo 2025» è sostituito da «14 aprile 2025»;

2) all'articolo 2, «31 marzo 2025» è sostituito da «14 aprile 2025».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([6]) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).